

Egr. Dott. Luigi LA ROCCA del Ministero della Cultura

Egr. Arch. Romina MUCCIO del Ministero della Cultura

Egr. Arch. Rocco Rosario TRAMUTOLA del Ministero della Cultura

Rif.: VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE relativamente al progetto di un impianto Agrivoltaico nel Comune di Stornara (FG) avente codice ID_7374_VIP_FER

Oggetto: Riscontro al Parere di DINIEGO pubblicato dal MiTE in data 24/11/2022.

In data odierna lo scrivente tecnico progettista visionava on-line il suddetto parere di competenza MiC_SS-PNNR/24-11-2022/0006042-P allegato, e riscontra quanto segue.

In primo luogo il "potere discrezionale della Pubblica Amministrazione" richiamato più volte dal MiC è stato di fatto abolito con l'Art.23 del D.L. 76/2020 convertito in Legge, che non consente "margini di discrezionalità" in forza di Leggi specifiche, modificando le responsabilità personali e quindi i margini dell'art.323 del codice penale.

Lo stesso potere discrezionale che ha consentito di autorizzare le linee ferroviarie dell'alta velocità, la metropolitana di Napoli, la demolizione delle mura del Castello di Federico II di Manfredonia (FG) per lasciar posto alla tecnologia (ascensore per dipendenti).

Tutto il nostro progetto si basa sulla lettura dell'art.30 del D.L. 77/2021 convertito in Legge con modificazioni, per ciò che attiene la verifica delle interferenze con Beni culturali, sia essi architettonici e archeologici, sul sito in questione, tenendo in considerazione i relativi Sedimi di rispetto.

Orbene, per ciò che attiene sia la presenza dei TRATTURI Regi che la dei Beni culturali segnalati dal P.P.T.R., il progetto ha fedelmente considerato le dovute distanze, i loro Buffer di rispetto (sedimi), ed ha promosso ulteriori arretramenti progettuali (facilmente leggibili con gli Shape-File consegnati).

Dunque, se non abbiamo inteso male, non corrisponderebbe al vero ciò che afferma il MiC circa la presenza di Buffer Tratturi pari a 1 KM poichè, sebbene inizialmente la vigilanza di questi era demandata alle Soprintendenze, con il trasferimento delle competenze statali alle Regioni venne introdotto il "Piano Tratturi Regionale", L.R. n.29 del 23 dicembre 2003 e ss.mm.ii., che ha delineato la valorizzazione dei Tratturi di competenza oramai regionale, come regionali sono gli uffici preposti dal MiC (Abap). Orbene, ogni presenza, segnalazione, vincolo, tutela di tipo territoriale, ambientale, paesaggistica, culturale, nonchè ogni direttiva nazionale ed europea, sia essa area protetta, aree non idonee FER, ecc, sono state recepite ed esaltate al massimo dal P.P.T.R. della Regione Puglia, oltre ogni ragionevole perplessità, incluso di sentenze sfavorevoli alla Regione, con continui aggiornamenti annuali, ultimo aggiornamento al P.P.T.R. con D.G.R. 1533/2022.

Il progetto in questione ha tenuto conto del P.P.T.R. regionale e tutt'oggi con registra criticità, arretrandosi rispetto a tutti i possibili Buffer culturali come i citati Regi Tratturi che vedono una fascia di rispetto molto differente da ciò che afferma il MiC, lontana: ad ogni modo, il MiC, nell'affermare che vi sia un'area Buffer di 1 KM non richiama la norma di riferimento, al fine di garantire una leale collaborazione tra enti pubblici e privati, garantire la verifica del caso, dopo una così tale e gravosa affermazione, una così tale affermazione della quale noi tutt'ora non troviamo alcun riferimento vigente AL MOMENTO dei fatti.

Se fosse vero ciò che afferma il MiC circa i Buffer del Tratturo, ma non lo è affatto, il P.P.T.R. verrebbe messo fortemente in discussione fino a decretarne la nullità d'ufficio, altrochè.

La nullità degli atti amministrativi non ha scadenza temporale, ed è possibile esercitarla ai sensi dell'art.21-septies Legge 241/1990 e ss.mm.ii., e dunque, delle due l'una: o il P.P.T.R. è nullo poichè MiC contrasta la delega regionale, o vi è un

errore.

Ed infatti, è lo stesso MiC che richiama più volte, nella propria nota di diniego, gli ambiti paesaggistici di tutela espressi dal P.P.T.R. regionale incluso la presenza della vicina Masseria, diversamente, la stessa Masseria si vedrebbe carente del vincolo Ministeriale di tutela culturale (per decreto ministeriale), orfana anche della basilare catalogazione provvisoria del MiC resa indispensabile ai fini dell'avvio-iter per la verifica futura della tutela stessa, con l'apposizione del futuro vincolo ministeriale.

Ogni avvio-iter, se presente, ha dei termini perentori di Legge.

Il progetto è rispettoso dunque sia della presenza dei Buffer del Tratturo Regio che della Masseria, imposti solo dal P.P.T.R., poichè sulla mappatura on-line del MiC "vincoli in rete" il terreno progettuale risulta libero da presenze culturali di qualunque tipo e genere.

Il Servizio III, di Tutela del Patrimonio Storico, Artistico ed Architettonico, della Direzione Generale ABAP, non rileva aspetti di propria competenza, si astiene, al contrario invece del Servizio II di Tutela Archeologica, quest'ultima favorevole alle infrastrutture nazionali di alta velocità su vaste aree con possibili e sicure presenze archeologiche diffuse.

Il progetto in questione è anch'essa opera di pubblica utilità, indifferibile ed urgente, nonchè dichiarata "opera strategica nazionale" ai sensi dell'art.18 del D.L. 77/2021 convertito in Legge con modificazioni.

Per tale motivo, lo stesso art.30 del D.L. 77/2021 convertito in Legge con modificazioni, abolisce anche la possibilità del MiC di poter proporre ricorso amministrativo in sede della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nel caso di parere positivo del MiTE o di altri Enti, e ciò ne è la prova-provata.

L'ufficio regionale di tutela idrogeologica ha espresso il proprio parere positivo (si allega).

La Regione Puglia a tutt'oggi non ha espresso alcun tipo di parere, da ritenersi quindi scaturito il silenzio-assenso almeno concettualmente.

Il MiC richiama anche l'obbligo di verifica futura del progetto alla procedura di ulteriore verifica preventiva dell'interesse archeologico, di cui al D.Lgs. 50/2016 e DPCM 14/02/2022.

Orbene, la verifica preventiva dell'interesse archeologico è già in essere, è già avvenuta, è fase inter-procedimentale contenuta nella stessa V.I.A. che darà un solo esito finale, avendo ogni ufficio pubblico espresso il proprio parere che, nel caso specifico, NON E' VINCOLANTE ai sensi dell'art.30 del D.L. 77/2021 convertito in Legge con modificazioni.

Altrettanto vero è che la documentazione VIARCH è essa stessa verifica preventiva, che la scrivente ditta ha eseguito, in ossequio della CIRCOLARE n.1 anno 2016 DG-AR (Disciplina del procedimento di cui all'art.28, comma 4, del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n.42, e artt. 95 e 96 del D.Lgs. 14 aprile 2006, n.163, per la verifica preventiva dell'interesse archeologico, sia in sede di progetto preliminare che di progetto definitivo ed esecutivo, delle aree prescelte per la localizzazione delle opere pubbliche o di interesse pubblico) ogni attività richiesta.

Che la VIARCH non veniva inizialmente pubblicata dal MiTE poichè il relativo parere non risulta vincolante.

Che gli uffici pubblici, ricevuta la documentazione progettuale, devono indagare d'ufficio, ed autonomamente, ai sensi dell'art. 14.9 del D.M. 10.09.2010, e chiedere integrazioni di propria competenza (art. 30 DL 77/2021).

Trattandosi di progetto depositato in data 31/07/2021 protocollato in data 03/08/2021, con codice ID_7374, sussiste solo il rispetto della normativa vigente AL MOMENTO dell'avvio-iter, ed ogni altra normativa successiva non rientra nella valutazione specifica, argomento cassato da una infinità di sentenze e opportunamente normato, conosciuto ai più.

Per tali motivi, si comunica che LA SCRIVENTE DITTA NON CHIEDERA' alcun tipo di ulteriore parere archeologico postumo all'esito V.I.A. poichè in contrasto con la Legge al momento dei fatti.

Questi i temi che riteniamo sinceramente essere di competenza del MiC ai sensi dell'art. 30 D.L. 77/2021 (interventi localizzati in aree contermini) convertito in Legge.

Brevemente, ora contestiamo anche l'allenamento del MiC su tematiche di altro tipo, urbanistico ed agricolo, come gli impatti cumulativi, la destinazione d'uso urbanistica del sito.

Una buona parte del sito di progetto è classificato urbanisticamente con Area D3, confina con opificio Area D1, e ciò basta per affermare che l'intero progetto sorge su area-idonea-FER come documentato e asseverato dal sottoscritto.

La classificazione D3 è stata posta sul terreno agricolo, poichè lo stesso dista circa 5 KM dalla perimetrazione urbana del centro abitato, e diversamente non potrebbe essere.

A meno di volersi sostituire alle competenze locali del Piano Regolatore del Comune di Stornara, il MiC non ha alcun elemento per poter affermare che Capannoni su aree D3 destinati alla trasformazione di prodotti agricoli non possano essere sottoposti, localmente, alla "Conferenza dei Servizi" atta a integrare la vocazione agricola con altre fattispecie.

Nell'ambito del P.R.G. il terreno in questione è destinato ad attività produttive, così come il Comune di Stornara a tutt'oggi non ha contestato alcun dato progettuale, specie di natura urbanistica.

Trattandosi poi di Agrivoltaico, riteniamo che sia proprio la classificazione D3, quella degli insediamenti produttivi con vocazione agricola, propria e consona al nostro caso, differentemente dal progetto di semplice fotovoltaico tradizionale a cui forse il MiC tende a richiamarsi.

Il P.R.G. dispone che il nostro terreno possa essere ricondotto anche ad altri usi di tipo produttivo, e dunque, si conferma la vocazione di area-idonea-FER, oltre a ciò che le vicine Aree D1 trasferiscono col loro Buffer 500 metri.

Non per ultimo, l'art. 20 comma 8 lettera c-ter del D.Lgs. 199/2021 circa la dichiarazione del terreno come area-idonea-FER non effettua alcun tipo di distinguo tra "insediamenti produttivi in ambito agricolo" dagli insediamenti produttivi di altro genere (che comunque avrebbero la medesima destinazione urbanistica D3).

Sugli impatti cumulativi tra più impianti e progetti FER richiamiamo la lettura delle Sentenze TAR Puglia, Bari n.568/2022, Lecce n.248/2022, Lecce n.586/2022, testi consegnati al MiC assieme a tutta la documentazione di progetto, dettagliatamente illustrate nella Relazione Tecnica Integrativa della ditta.

Il nostro progetto è confrontabile solo con altri progetti agrivoltaici, ed è valutabile solo in base al numero di protocollo generale che stabilisce l'ordine di arrivo tra tutti questi.

Orbene, AL MOMENTO del deposito il progetto ID_7374 non vedeva la presenza di altri progetti similari agrivoltaici, semmai, gli altri progetti successivi al nostro

protocollo dovranno valutare i NOSTRI effetti cumulativi su di loro, e non il contrario.

Circa l'attività e l'azione non vincolante esercitata dal MiC si richiama ancora una volta l'attenzione agli artt. 18 e 30 del D.L. D.L. 77/2021 convertito in Legge con modificazioni, che alle Sentenze del Consiglio di Stato prodotte in atti, durante il procedimento, n.2242-2022, n.2243-2022.

Il nostro interesse non è affatto sminuire l'azione di verifica degli Enti Pubblici, ma di difesa dei nostri diritti inviolabili, ritenendo che ora le Leggi debbano essere rispettate senza più le cassate prerogative del potere discrezionale della P.A., senza pesi differenti tra progetti, specie se il terreno in questione non vede la presenza archeologica lamentata.

A tal proposito, il MiC avrebbe potuto facilmente prescrivere, come tema, la VIGILANZA ARCHEOLOGICA durante le operazioni di scavo, o proporre soluzioni alternative, prevedere opere di mitigazione, di compensazione.

La stessa Regione Puglia le propone con la Legge regionale n. 28/2022 "Misure di compensazione e di riequilibrio ambientale e territoriale in ambito energetico", che disciplina misure di compensazione e riequilibrio ambientale e territoriale a carico dei proponenti di impianti e infrastrutture energetiche sul territorio pugliese, con ricadute positive a favore dei Comuni e nei costi energetici sostenuti dalle utenze civili e produttive" utilizza tale strumento amministrativo, politico, energetico, oppure il D.Lgs. 387/2003 Allegato 2 (articolo 1 comma B).

Da qui si cristallizza la nostra convinzione iniziale, la convinzione del sottoscritto, nel dato che il MiC non voglia alcun tipo di impianto energetico sul territorio nazionale, se il nostro progetto, il primo depositato in Italia, che sorge su lottizzazioni D3, che vede l'asenza di reperti storici, su terreni privi di coltivazioni o di alberature, venga ritenuto non meritevole di accoglimento anche parziale (prescrizioni).

Da cittadino e poi da architetto, il sottoscritto si augura che avvenga l'esito favorevole della V.I.A. consentendo così il reperimento delle risorse economiche necessarie alla ditta per recuperare i ruderi della Masseria Mameli, nel connubio perfetto e nell'interazione tra passato e futuro, tra tracce di testimonianza storica e tecnologia indispensabile, inderogabile, diversamente nessun investimento privato giustificerebbe una spesa esosa e non per tutti.

Ed è proprio il nostro progetto che prevede la riattivazione dei pozzi d'acqua, l'utilizzo dei ruderi della vicina Masseria, la prosecuzione della pratica agricola ma in veste differente.

Anche il recupero funzionale dei vicini Capannoni che un tempo componevano la Masseria (la Masseria di oggi è fatta solo da questi due Capannoni), di proprietà del medesimo proprietario dei terreni, sono occasione di prescrizione e sollecito da parte della Pubblica Amministrazione, o di adesione del MiC al progetto proposto dalla ditta che vede il recupero funzionale, quindi architettonico, della Masseria, adesione/prescrizione che poteva essere espressa nel proprio parere, al contrario dell'ennesima occasione persa che conferma l'abbandono, la negatività interpretativa, lasciando così "tutto immutato e paralizzato".

Per tutto quanto sopra e prodotto in atti, il sottoscritto ribadisce quanto già richiesto nella PEC del 21.06.22 ore 18,41, PEC del 06.07.2022 ore 10,17, sulla necessità di approfondimenti amministrativi mediante Sospensione in Autotutela, al fine di risolvere in via preliminare i potenziali conflitti nascenti, ai sensi dell'art. 6 Legge 7 agosto 2015, n.124, c.d. Legge madia, nonchè Legge n.241/1990.

Distinti saluti.

ROMANCIUC ARCH. ANDREA in qualità di progettista asseveratore.

per conto anche della ditta E-STORNARA 1 S.R.L. in qualità di legale rappresentante.

cordialità/best regards/vriendelijke groeten/freundlichen grüßen

Studio Tecnico Romanciuc public works and renewable energy

Italy, Vico Teatro 33, 71122 Foggia

www.romanciuc.com

nota di riservatezza: il presente messaggio, inclusi i relativi allegati, contiene informazioni da considerarsi strettamente riservate e personali ed è riservato esclusivamente al destinatario sopra indicato, quest'ultimo è l'unico autorizzato ad utilizzarlo nei limiti consentiti. Chiunque ricevesse questo messaggio per errore o comunque lo leggesse senza esserne legittimato e' avvertito che trattenerlo, utilizzarlo, copiarlo, divulgarlo, distribuirlo a persone diverse dal destinatario è severamente proibito e sanzionato.

Da: "Per conto di: stornara1@legalmail.it" posta-certificata@legalmail.it

A: "ss-pnrr" ss-pnrr@mailcert.beniculturali.it,"compniec" compniec@pec.mite.gov.it,"va" va@pec.mite.gov.it

Cc: "studio-romanciuc" studio-romanciuc@pec.it

Data: Mon, 2 Jan 2023 08:32:48 +0100

Oggetto: POSTA CERTIFICATA: FER codice rintracciabilità
7374_Agrivoltaico_Stornara1_Foggia_FV

c.a. MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA - comitato V.I.A.

c.a. MINISTERO DELLA CULTURA - comitato V.I.A.

Con la presente si comunica, e si chiede di ricevere qualunque Vs. comunicazione indirizzata alla Ns. società utilizzando la nuova denominazione E-STORNARA 1 S.R.L. avendo la stessa cambiato solo il nome (ex Enel Stornara 1 S.R.L.).

Grazie

--

E-Stornara 1 S.R.L.

Vico Teatro 33

71121 Foggia

Tel 0881.312192



Ministero della cultura

SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA

Prot. n. (vedi intestazione digitale)

Class. 34.43.01 /fasc. DG-ABAP (Giada) 209.50.1/2021

Class. 34.43.01 / fasc. SS-PNRR (Giada) 8.100.1/2021

Allegati:

Al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica
Direzione generale Valutazioni Ambientali
Divisione V – Procedure di valutazione VIA e VAS
[ID_VIP 7374]
(va@pec.mite.gov.it)

Al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica
Commissione Tecnica PNRR-PNIEC
[ID_VIP 7374]
(compniec@pec.mite.gov.it)

Ala Regione Puglia
Dipartimento mobilità, qualità urbana, opere pubbliche, ecologia e paesaggio
Sezione tutela e valorizzazione del paesaggio
Servizio autorizzazioni ambientali
(servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it
sezione.paesaggio@pec.rupar.puglia.it)

Oggetto [ID_VIP: 7374] STORNARA (FG) – Progetto agrivoltaico Stornara 1 della potenza complessiva di 48,278 MWp, incluso opere ed infrastrutture strettamente necessarie da realizzare nel comune di Stornara (FG) in località "Contessa", nonché opere di connessione da realizzare nel comune di Stornara in località "Posta di Torre".
Procedura riferita alla VIA, ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. 152/2006 (PNIEC).
Proponente: ENEL Stornara 1 S.r.l. (poi E-Stornara 1 S.r.l.).
Parere tecnico istruttorio della Soprintendenza per il Piano nazionale di ripresa e resilienza.

a.p.c.

Al Ufficio di Gabinetto
dell'On. Ministro della cultura
(udcm@pec.cultura.gov.it)

MINISTERO
DELLA
CULTURA

Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
Via di San Michele 22, 00153 Roma - Tel. 06-6723.4401
e-mail PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it
e-mail PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

16/11/2022

e.p.c.

Alla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio
per le province di Barletta, Andria, Trani e Foggia
(sabap-fg@cultura.gov.it)

e.p.c.

Al Servizio II – Scavi e tutela del patrimonio archeologico
della Direzione generale ABAP

e.p.c.

Al Servizio III – Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico
della Direzione generale ABAP

VISTO il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante *“Istituzione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 250 del 26 ottobre 1998.

VISTO il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, recante *“Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri”* (pubblicato in G.U.R.I., Serie Generale, n. 51 del 01/03/2021, e convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55), il quale, ai sensi del quale art. 6, comma 1, ha disposto che questo Dicastero sia ridenominato *“Ministero della cultura”*.

VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante *“Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137”*, pubblicato nel S.O. n. 28 alla G.U.R.I. n. 45 del 24 febbraio 2004.

VISTO il D.P.C.M. 2 dicembre 2019, n. 169, recante *“Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell’Organismo indipendente di valutazione della performance”*.

VISTO il DM-MiBACT 28 gennaio 2020, n. 21, recante *“Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo”*.

VISTO il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante *“Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”* e, in modo particolare, il Capo V, art. 29, con il quale è istituita la Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (di seguito anche *“Soprintendenza speciale per il PNRR”*) e sono altresì definite le funzioni e gli ambiti di competenza della stessa.

CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 4, comma 2-bis, del D.P.C.M. n. 169 del 2019, come modificato dall’art. 1, comma 1, lett. d), punto 2, lett. b), del D.P.C.M. n. 123 del 2021, la Soprintendenza speciale per il PNRR, fino al 31 dicembre 2026 opera presso il Ministero della cultura quale ufficio di livello dirigenziale generale straordinario per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

VISTO l’art. 36, comma 2-ter del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79 (G.U.R.I. n. 150 del 29/06/2022), recante *“Ulteriori misure urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”*, secondo cui *“La Soprintendenza speciale per il PNRR, di cui all’articolo 29 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, esercita le funzioni di tutela dei beni culturali e paesaggistici anche nei casi in cui tali beni siano interessati dagli interventi previsti dal Piano nazionale integrato per l’energia e il clima (PNIEC) sottoposti a valutazione di impatto ambientale (VIA) in sede statale oppure rientrino nella competenza territoriale di almeno due uffici periferici del Ministero della cultura. La disposizione di cui al primo periodo si applica anche ai procedimenti pendenti”*.

2



Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
Via di San Michele 22, 00153 Roma - Tel. 06-6723.4401
e-mail PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it
e-mail PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

16/11/2022



CONSIDERATO, pertanto, che la competenza del Ministero della cultura sul progetto di cui trattasi, a decorrere dal 30 giugno 2022, è trasferita dalla Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio (ABAP) alla Soprintendenza speciale per il PNRR.

CONSIDERATO che a seguito delle modifiche introdotte dal decreto-legge n. 77 del 2021 (convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108) all'art. 25 del D. lgs. n. 152 del 2006, con il nuovo comma 2-quinquies, *"il concerto del competente direttore generale del Ministero della cultura [in sede di sottoscrizione del provvedimento di VIA] comprende l'autorizzazione di cui all'articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ove gli elaborati progettuali siano sviluppati a un livello che consenta la compiuta redazione della relazione paesaggistica"*, dovendosi qui intendere esteso il riferimento al *"competente direttore generale del Ministero della cultura"* all'intervenuto competente Direttore Generale della Soprintendenza speciale per il PNRR, come sopra indicato dal citato art. 36, comma 2-ter, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79.

VISTO il D.P.C.M. 1° luglio 2022 con il quale è stato conferito, ai sensi dell'art. 19, co. 4, del D.Lgs. n. 165 del 2001, l'incarico di direzione di livello generale della Direzione generale ABAP al Direttore Generale dott. Luigi La Rocca, registrato dalla Corte dei conti al numero 1870 del 14/07/2022.

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 29, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, le funzioni di direttore della Soprintendenza speciale per il PNRR sono svolte dal Direttore Generale della Direzione generale ABAP del Ministero della cultura.

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante *"Norme in materia ambientale"*.

VISTO il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante *"Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure"* (convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108), in particolare l'art. 25, *Determinazione dell'autorità competente in materia di VIA e preavviso di rigetto*, con il quale co. 1, lett. b), è apportata, tra l'altro, la seguente modifica all'art. 6 del D.Lgs. n. 152 del 2006: *"... 2) dopo il comma 10, è inserito il seguente: "10-bis. Ai procedimenti di cui ai commi 6, 7 e 9 del presente articolo, nonché all'articolo 28, non si applica quanto previsto dall'articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241"*.

VISTO il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, recante *"Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia"* (convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113), in particolare l'articolo 17-undecies, *Regime transitorio in materia di VIA*, il quale stabilisce che *"1. L'articolo 8, comma 2-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come da ultimo modificato dal decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, e dal comma 2 del presente articolo, si applica alle istanze presentate a partire dal 31 luglio 2021 ..."*.

VISTO il Decreto interministeriale 24 dicembre 2015 (n. 308 di Registrazione del MATTM) sottoscritto dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, recante *"Indirizzi metodologici per la predisposizione dei quadri prescrittivi nei provvedimenti di Valutazione Ambientale di competenza statale"*.

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2022, recante *"Approvazione delle linee guida per la procedura di verifica dell'interesse archeologico e individuazione di procedimenti semplificati"*.

VISTO il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante *"Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri"*, per il quale articolo 4, comma 1, il Ministero della transizione ecologica assume la denominazione di *"Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica"*.

CONSIDERATE la Circolare n. 1 del 16/03/2022 della Soprintendenza speciale per il PNRR e le disposizioni di cui agli Ordini di Servizio n. 1 del 30/09/2021 e n. 2 del 15/12/2021 del Direttore Generale ABAP e del



Soprintendente speciale per il PNRR, nonché le Comunicazioni di Servizio prot. n. 392 dell'11/03/2022 e n. DG-ABAP 24995 del 04/07/2022 del Direttore Generale ABAP e del Soprintendente speciale per il PNRR.

CONSIDERATO che la Regione Puglia ha approvato il Piano paesaggistico territoriale regionale (PPTR) ai sensi degli artt. 135 e 143 del D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio", con specifiche funzioni di piano territoriale ai sensi dell'art. 1 della L.R. 7 ottobre 2009, n. 20 "Norme per la pianificazione paesaggistica".

CONSIDERATO che **ENEL Stornara 1 S.r.l.** con nota prot. n. 84838 del 02/08/2021 (successivamente perfezionata) ha presentato istanza di valutazione di impatto ambientale ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs.152/2006 per il progetto in oggetto.

CONSIDERATO che la **Direzione generale valutazioni ambientali del Ministero della transizione ecologica, (oggi Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, come d'ora innanzi indicato)** con nota prot. n. m_ amte.MATTM.RU.U.0062329 del 19/05/2022, ha comunicato la procedibilità dell'Istanza di VIA.

CONSIDERATO che l'intervento di cui trattasi, sulla base di quanto dichiarato dal Proponente, consiste nella realizzazione di un impianto agrivoltaico della potenza complessiva di 48,278 MWp sito nel territorio di Stornara (FG). L'impianto interessa una superficie catastale di circa 92 ettari e una superficie di impianto di circa 82 ettari. In particolare, l'impianto è costituito da quattro ripartizioni di cui la prima è quella dell'impianto di produzione, la seconda riguarda il tracciato di connessione in M.T., la terza è la costruzione della Stazione Utente, la quarta riguarda le opere di connessione in A.T.; l'agrivoltaico di cui trattasi, si caratterizza per la collocazione di trackers disposti in fila lungo la direttrice nord-sud, con interasse di 10 metri lungo la direttrice est-ovest, poggiati su una struttura di sostegno composta da pali metallici la cui piastra di ancoraggio superiore per i moduli solari è posta all'altezza di 2,2 metri rispetto al piano di campagna. Tra i trackers, è prevista una nuova pratica agricola che riguarda la coltivazione di piante basse per la produzione di "insalate baby leaf" (quali insalatina verde o rossa, valeriana, rucola, radicchio). Ciascun tracker sostiene 28 moduli, sono previste 27 cabine inverter con trasformatori BT/MT di diversa dimensione, 3 cabine di sezione MT del parco, una strada interna brecciata, una recinzione perimetrale e vani tecnici di diverse dimensioni. Il tracciato di connessione è composto da 3 linee MT in cavo elicordato unipolare schermato, poste a trifoglio in uno scavo con rinterro. La stazione utente e le opere di connessione sono realizzate anch'esse nel comune di Stornara, a circa 5 chilometri dall'impianto. Sui terreni e lungo le opere di connessione, sulla base di quanto dichiarato dal Proponente, non vi sono impedimenti, vincoli ambientali o paesaggistici, culturali e archeologici. Non sono previste estirpazioni ma nuove piantumazioni (siepi oltre a 1113 alberi ad alto fusto). La recinzione dell'impianto non supera l'altezza di 2,2 metri. I colori predominanti delle opere civili sono il verde (recinzione) o il color terra (marrone chiaro) per i locali tecnici; non sono previste opere in cemento armato ad eccezione degli ingressi.

CONSIDERATO che la **Direzione generale ABAP**, con nota prot. n. 19170 del 20/05/2022, ha chiesto alla Soprintendenza coinvolta nel presente procedimento ed ai Servizi II e III della medesima Direzione, di voler esprimere le proprie determinazioni a seguito della consultazione degli elaborati redatti dal Proponente per il rilascio del provvedimento di VIA.

CONSIDERATO che la **Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Barletta, Andria, Trani e Foggia**, con nota prot. n. 6390 del 07/06/2022, ha comunicato la necessità di richiedere elaborati integrativi necessari ai fini dell'espressione del parere di competenza ossia:

- a) *Relazione paesaggistica;*
- b) *Fotosimulazioni (o fotoinserimenti, o render);*
- e) *Mappa di intervisibilità;*
- d) *VIArch prodotta da archeologo di I fascia ai sensi del D.M. 244/2019 o da società con qualificazione OS25, comprensiva degli esiti delle ricognizioni di superficie, nonché alle fotointerpretazioni.*

4



Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
Via di San Michele 22, 00153 Roma - Tel. 06-6723.4401
e-mail PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it
e-mail PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

16/11/2022



rimanendo quindi in attesa di ricevere quanto richiesto, al fine di esprimere il proprio parere di competenza.

CONSIDERATO che il **Servizio II, Scavi e tutela del patrimonio archeologico, della Direzione generale ABAP**, con nota prot. interno n. 22860 del 16/06/2022, ha trasmesso il proprio contributo istruttorio, evidenziando la necessità di integrare la documentazione predisposta anche al fine di consentire l'eventuale attivazione dell'accordo di cui al co. 14 dell'art. 25 del D. Lgs. 50/2016.

SENTITO per le vie brevi il **Servizio III, Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico, della Direzione generale ABAP** il 15/06/2022, il quale ha comunicato di concordare con le richieste della competente Soprintendenza.

CONSIDERATO che la **Direzione generale ABAP**, acquisite le valutazioni della Soprintendenza di Foggia espresse con la succitata nota, il contributo istruttorio del Servizio II e sentito per le vie brevi il Servizio III della medesima Direzione sopra indicati, con nota prot. n. 22929 del 16/06/2022, ha ritenuto necessario richiedere, stante le criticità e le mancanze riscontrate dalla Soprintendenza, chiarimenti e documentazione integrativa al Proponente, in particolare, quelle riportate di seguito:

1. *l'elaborato denominato **Documento di valutazione archeologica preventiva redatto dal Proponente non è stato pubblicato sul sito web di codesto Ministero della transizione ecologica, se ne chiede pertanto la relativa pubblicazione;***
2. *si chiede di voler chiarire se il **progetto di cui trattasi è relativo ad impianto fotovoltaico o agrivoltaico** considerato che all'interno degli elaborati di progetto viene indicato in maniera non univoca il tipo di impianto oggetto di valutazione;*
3. *si chiede di predisporre **la relazione paesaggistica** redatta ai sensi del DPCM 12/12/2005;*
4. *si ritiene necessario predisporre **fotosimulazioni** di progetto (considerando sia l'impianto che le relative opere annesse) riprodotte dai punti di vista "sensibili" disposti nell'intorno dell'area di progetto; le fotosimulazioni richieste dovranno essere realizzate in condizioni di massima visibilità, con e senza le opere di mitigazione e i punti di ripresa dovranno essere localizzati su una keyplan di riferimento;*
5. *si chiede di elaborare **mappe di intervisibilità** dell'area di progetto sulle quali indicare i punti di osservazione privilegiati di fruizione del paesaggio dai quali risulta visibile l'impianto di cui trattasi e le relative opere annesse;*
6. *considerato quanto riportato dal Proponente nell'elaborato denominato **Analisi ricettori** (cfr. elaborato con codice R_05_STO), visti gli stralci di ortofoto riportati e le relative individuazioni catastali degli immobili, si chiede di voler effettuare un'opportuna ricognizione dei beni immobili con **repertorio fotografico di dettaglio e relativa indagine bibliografica in virtù del fatto che gli edifici presenti sono individuati dal PPTR come appartenenti all'UCP "Testimonianza della stratificazione insediativa"**;*
7. *in riferimento alla valutazione compiuta dal Proponente circa gli **impatti cumulativi** (cfr. elaborato con codice R_06_STO, p. 12) e le interferenze del progetto di cui trattasi con ulteriori impianti FER, si chiede di individuare l'effettiva **estensione del "DOMINIO"** ai sensi della D.D. n. 162/2014 e della D.G.R. n. 2122/2012 recante "Indirizzi applicativi per la valutazione degli impatti cumulativi di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili nella Valutazione di Impatto Ambientale. Regolamentazione degli aspetti tecnici e di dettaglio" della Regione Puglia;*



Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
Via di San Michele 22, 00153 Roma - Tel. 06-6723.4401
e-mail PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it
e-mail PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

16/11/2022



8. preso atto di quanto riportato dal Proponente nell'elaborato con codice R_06_STO al Capitolo 6 ossia che "... alla data del 31/07/2021 ... non vi sono in itinere altri progetti simili [a quello qui in valutazione] ... sul medesimo territorio ...", si chiede di voler **aggiornare la valutazione degli impatti cumulativi** considerato quanto riscontrato dalla Scrivente ossia che nelle vicinanze dell'impianto di cui trattasi risultano presenti, tra gli altri, gli impianti (comprese le relative opere di connessione) identificati al MiTE con ID_VIP 4583, 7521,7454,7373 e 7407;



Fig.4 - Tavola degli impianti Fotovoltaici già presenti nel raggio di 2 km

Immagine tratta dall'elaborato R_06_STO redatto dal Proponente (p. 70)

9. viste le valutazioni compiute dal Proponente in riferimento alle aree non idonee alla localizzazione dell'impianto di cui trattasi, si chiede di voler compiere la medesima **valutazione degli impatti del progetto rispetto ai cavidotti e alle opere annesse all'impianto** (sottostazione e area stazione TERNA) includendo quindi in tutte le cartografie già predisposte i relativi tracciati e ingombri delle opere annesse;





Fig.2 - Tavola delle aree non idonee ricadenti nel buffer di 3 km (valore RAVA)
 Immagine tratta dall'elaborato R_06_STO redatto dal Proponente (p. 68)

10. considerato quanto dichiarato dal Proponente ossia che "... l'estensione catastale complessiva del terreno su cui è installato l'impianto è di circa 91,9375 mq, mentre l'area occupata dagli inseguitori (area captante) risulta pari a circa 3651,3 mq ...", (cfr. Elaborato con codice R_06_STO, Relazione Tecnica previsionale Impatti Cumulativi, p.37) si chiede di voler chiarire **l'effettiva estensione sia dell'area destinata a coltivazione agricola che di quella relativa all'impianto occupato dai pannelli, considerando gli stessi in posizione orizzontale rispetto alla linea del suolo**; la predetta richiesta nasce anche dalla necessità di riscontrare quanto affermato dal Proponente nel SIA in riferimento alla effettiva occupazione del suolo in quanto riporta che "... Se volessimo effettuare il conteggio reale dell'occupazione del suolo, e degli effetti di tale occupazione, al netto dell'attività agricola, potremmo affermare facilmente che neppure 1/3 dell'intera superficie è stata occupata dal campo fotovoltaico, lasciando immutato il suolo, lasciando il terreno libero da qualunque tipo di manufatto sia quest'ultimo fisso che amovibile ..." (cfr. p. 113 del SIA);
11. preso atto della **disamina compiuta dal Proponente rispetto al PPTR**, considerato che nel buffer dell'impianto di cui trattasi sono presenti masserie (Masseria Contessa Mannelli, Posticcioia, Cannone, Gianlorenzo, Schiavulli, la Contessa etc.) e tratturi (cfr. p. 89 e 90 del SIA) si chiede di voler esplicitare sia descrittivamente che graficamente gli accorgimenti progettuali necessari finalizzati alla tutela delle predette emergenze;

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]



Elaborato predisposto dal Proponente - 2_01_PPTR-Interferenze

12. considerato quanto dichiarato dal Proponente nel SIA ossia che "... Una parte della proprietà (circa 5 ettari) era precedentemente adibita al Vivaio (Franceschinelli) del quale vi sono i resti sia nella recinzione perimetrale, che nelle piante invendute, che nell'edificio esistente e prospiciente la S.P.88 di cui trattasi. Infatti, la destinazione d'uso del terreno che ospita il Vivaio è per attività produttive. Su tale vivaio sorge, in quota parte, il nostro progetto fotovoltaico, mentre, la restante parte del Vivaio è sottoposta a vincolo di interesse storico per la presenza di un manufatto segnalato ..." (cfr. p. 95), si chiede di voler **chiarire dove è ubicata la parte di vivaio sottoposta a vincolo rispetto al progetto in valutazione fornendo i riferimenti del "manufatto segnalato" a cui si fa riferimento; si chiede quindi esplicitare tale affermazione anche predisponendo un'apposita cartografia con l'individuazione dell'area e del manufatto citato;**
13. preso atto di quanto riportato negli elaborati di progetto in merito alla demolizione di alcuni fabbricati (cfr. elaborato con codice 3_03_Layout_Demolizioni), si chiede di voler fornire alla Scrivente **maggiori dettagli dei fabbricati per i quali è prevista la demolizione pertanto di indicarne i riferimenti e adeguata documentazione fotografica;**

[Handwritten signature]



Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
Via di San Michele 22, 00153 Roma - Tel. 06-6723.4401
e-mail PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it
e-mail PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

[Handwritten mark]

14. preso atto della "nuova attività agricola in campo" indicata dal Proponente negli elaborati progettuali (a titolo esemplificativo, elaborato con codice 5_03_Agrivoltaico), si chiede di voler **trasmettere un apposito piano delle attività agricole** previste indicandone nel dettaglio a chi verranno affidate e in cosa consistono le attività previste secondo una adeguata programmazione indicandone la relativa durata;
15. si chiede di voler predisporre un **Piano di monitoraggio ambientale** includendo anche le attività di **monitoraggio previste rispetto al fattore ambientale del patrimonio culturale e del paesaggio** considerando le tre fasi ante operam, in corso d'opera e post operam, indicando per ciascuna delle componenti individuate gli elementi qualificanti da sottoporre a monitoraggio e specificando, di conseguenza, le azioni preventive necessarie da mettere in atto nel caso di individuazione di impatti significativi e/o negativi connessi alla realizzazione dell'impianto di cui trattasi;
16. si chiede di verificare l'effettiva presenza nelle zone interessate dal progetto di cui trattasi (incluse le aree destinate alle relative opere annesse) di **aree gravate da usi civici** ai sensi dell'art. 142, co. 1, lett. h) del D. Lgs. 42/2004; dovranno essere fornite, se del caso, specifiche verifiche di compatibilità delle opere ivi previste a tutela delle qualità paesaggistiche delle aree gravate da uso civico. Il SIA e la Relazione paesaggistica devono essere, quindi, integrati valutando le qualità paesaggistiche delle medesime aree gravate da uso civico;
17. considerato che, in merito alle **opere di mitigazione** nel SIA si fa riferimento solo alla previsione di filari di alberi lungo la viabilità principale e in corrispondenza del perimetro dell'area di intervento impiegando gli oliveti esistenti e che non sembrerebbero previste ulteriori opere di mitigazione (cfr. elaborato Misure di mitigazione, ottimizzazione, compensazione), si chiede di voler prevedere e fornire ulteriori elementi e approfondimenti in merito alle opere di mitigazione e/o compensazione rispetto all'impianto e alle relative opere annesse;
18. premesso quanto riportato al punto 1 della presente richiesta di integrazioni, visto il **Documento di valutazione archeologica preventiva** redatto dal Proponente, si deve tuttavia evidenziare la necessità di acquisire ulteriori elaborati necessari per le valutazioni di competenza; si ritiene pertanto indispensabile che il Proponente riscontri quanto evidenziato dal Servizio II di questa Direzione generale ABAP il quale riporta nel proprio contributo istruttorio (cfr. Allegato 2) quanto segue:
- "... ai fini delle valutazioni di competenza, ritiene necessaria l'integrazione ... con i seguenti elaborati, indicati ... ma non presenti in allegato:
1. Tav. 1 Segnalazioni Archeologiche Bibliografiche;
 2. Tav. 2 Vincoli e Segnalazioni da Strumenti Urbanistici;
 3. Tav. 3 Carta della Visibilità di superficie su ortofoto;
 4. Tav. 4 Carta del Rischio Archeologico su ortofoto;
 5. Tav. 5 Carta del Potenziale Archeologico su ortofoto.
- A tale proposito si precisa che la Carta del Potenziale Archeologico e la Carta del Rischio Archeologico, redatte in sovrapposizione all'impianto in progetto e le relative opere annesse opportunamente cartografate e definite, devono contenere la rappresentazione grafica, in scala adeguata alla relativa lettura e comprensione, degli esiti dell'analisi e dello studio dei dati storico-archeologici e territoriali presenti nel "Documento di valutazione archeologica preventiva" (siti noti da bibliografia, ricognizione, fotointerpretazione e situazione vincolistica). Preme inoltre evidenziare che, visto il combinato disposto degli art. 23 e 25 del D.Lgs. 50/2016, qualora, a seguito della

1) TUTTI I PRECEDENTI PUNTI SONO LA RICOSTRUZIONE DELLE INTEGRAZIONI RICHIESTE, ALLE QUALI SI E' DATA AMPIA RISPOSTA

2) IL BUFFER DEL TRATTURO REGIO E' COMPETENZA REGIONALE E NON MINISTERIALE, NON ESISTE UN BUFFER DI 1 KM, IL BUFFER E' QUELLO RIPORTATO DAL P.P.T.R. REGIONALE CHE ABBIAMO RISPETTATO DA QUI, SI RIPROPONE LA NOSTRA DICHIARAZIONE COME: AREA-IDONEA-F.E.R.

presentazione delle integrazioni richieste, la Soprintendenza decida di attivare la procedura di verifica preventiva come da commi 3 e 8 del citato art. 25, la documentazione archeologica necessaria a valutare compiutamente tutti gli impatti significativi e negativi determinati dal progetto sul fattore ambientale del patrimonio archeologico e, quindi, ad esprimere il parere di competenza nell'ambito della procedura in oggetto coincide con la "relazione archeologica definitiva" di cui al c. 9 del medesimo art. 25.

Pertanto, risulta necessario che il Proponente si attivi tempestivamente per l'invio alla Soprintendenza competente della documentazione integrativa richiesta, in modo da consentire l'eventuale attivazione della procedura nei termini di legge e a tal fine perfezionare con l'Ufficio territoriale l'accordo previsto dal comma 14 del medesimo art. 25. Tale accordo mira a disciplinare apposite forme di coordinamento e collaborazione per l'esecuzione la procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico, finalizzate alla predisposizione della richiamata "relazione archeologica definitiva" di cui al comma 9 del citato art. 25, indispensabile per una corretta tutela dei beni archeologici, considerato che solo grazie ad un accurato e analitico esame del territorio è possibile prevenire il rinvenimento in corso d'opera di testimonianze archeologiche, coerentemente con quanto previsto dall'art. 23, co. 5 e 6 del D.lgs. 50/2016 e disciplinato dall'art. 25 del D.lgs. 50/2016 e dal D.P.C.M. 14.2.2022..." >.

CONSIDERATO che la Commissione tecnica PNRR-PNIEC del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, con nota prot. n. m_ante.CTVA.RU.U.0004067 del 20/06/2022, ha formulato richiesta di documentazione integrativa al Proponente.

CONSIDERATO che Enel Stornara 1 S.r.l., ha dato riscontro alla richiesta di documentazione integrativa della Direzione generale ABAP.

CONSIDERATO che, successivamente alla trasmissione della richiesta di integrazioni formulata dalla Direzione generale ABAP il 16/06/2022, la competenza del Ministero della cultura sul progetto di cui trattasi, come già evidenziato in premessa, a decorrere dal 30 giugno 2022, è stata trasferita dalla Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio alla Soprintendenza Speciale per il PNRR.

CONSIDERATO quindi che la **Soprintendenza Speciale per il PNRR**, a seguito della pubblicazione sul sito web dell'Autorità competente della documentazione integrativa trasmessa dal Proponente, con nota prot. n. 2165 del 03/08/2022, ha richiesto alla Soprintendenza ABAP di Foggia di voler esprimere il proprio parere endoprocedimentale definitivo di competenza anche con riferimento all'autorizzazione paesaggistica, come anche ai Servizi II e III della Direzione generale ABAP, di voler esprimere i propri contributi istruttori, una volta acquisito il parere della Soprintendenze ABAP.


CONSIDERATO che la **Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Barletta, Andria, Trani e Foggia**, con nota prot. n. 9532 del 01/09/2022, viste le integrazioni tramesse dal Proponente, ha comunicato il proprio parere endoprocedimentale definitivo. La Soprintendenza evidenzia per quanto attiene gli aspetti paesaggistici, che il progetto di cui trattasi rientra nell'ambito paesaggistico "Tavoliere", Figura territoriale "Il Mosaico di Cerignola" che si "... caratterizza per la geometria della trama agraria che si struttura a raggiera a partire dal centro urbano. (...) Andando verso nord ovest questo mosaico tende a strutturare una tipologia colturale caratterizzata dall'associazione del vigneto con il seminativo, mentre a sud ovest si ha prevalentemente un'associazione dell'oliveto con il seminativo, che via via si struttura secondo una maglia prevalentemente meno fitta. I paesaggi rurali del Tavoliere sono caratterizzati dalla profondità degli orizzonti e dalla grande estensione dei coltivi. Secondo elemento qualificante e caratterizzante il paesaggio risulta essere il sistema idrografico che, partendo da un sistema fitto, ramificato e poco inciso, tende via via ad organizzarsi su una serie di corridoi ramificati. Particolarmente riconoscibili sono i paesaggi della bonifica ed in taluni casi quelli della riforma agraria ...".



Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
Via di San Michele 22, 00153 Roma - Tel. 06-6723.4401
e-mail PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it
e-mail PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

16/11/2022

L'ufficio periferico nel proprio parere endoprocedimentale, oltre a rammentare quanto previsto dal PPTR, ovvero che svolge funzioni di tutela rispetto agli interventi di grande trasformazione territoriale come il progetto di cui trattasi, evidenzia che le criticità dell'intervento sono "... legate soprattutto allo snaturamento che inevitabilmente si viene a generare sul territorio agricolo e sul mosaico dei paesaggi che in esso si è consolidato nel tempo. Sempre più numerosi infatti, sono gli impianti che si sono sostituiti a suoli coltivati. La possibilità di installare in aree agricole, centrali fotovoltaiche, costruisce uno scenario di grande trasformazione della texture agricola, con forti processi di artificializzazione del suolo ...". L'impianto inoltre, si inserisce in un territorio in cui sono ancora riconoscibili i segni della struttura insediativa storica, data dalla presenza di antiche masserie, canali di scolo e percorsi interpoderali. Tra le masserie presenti, alcune sono sottoposte a tutela dal PPTR, come UCP - Testimonianze della stratificazione insediativa difatto è presente la Masseria Contessa Mannelli composta da un agglomerato di edifici rurali e residenziali con chiesetta annessa, che sorge a circa 100 metri dall'impianto. L'impianto di cui trattasi inoltre è a 100 metri dal Regio Tratturo Foggia- Ofanto e a circa 800 metri dal Regio Tratturo Braccio Cerignola - Ascoli Satriano, i quali rappresentano ulteriori segni della stratificazione storica dei luoghi, lungo i quali si aprono visuali aperte e dinamiche che consentono di cogliere tutte le caratteristiche del territorio, dominato da colture cerealicole che si alternano a quelle olivicole ed ai vigneti, data la caratteristica morfologica dell'ambito paesaggistico, privo di rilievi. La Soprintendenza, ancora, evidenzia che l'area di progetto è interessata dalla presenza di impianti FER già realizzati e in corso di valutazione, come riportato nell'immagine che segue.



Valutazione del cumulo: Impianti eolici esistenti (bandierine nere), impianti eolici in valutazione (bandierine colorate) impianto in valutazione ID VIP 7521 in verde e grigliato blu. Percorsi tratturali e aree di rispetto con tratteggio celeste. Elaborazione Sabap-FG

La Soprintendenza, inoltre evidenzia che "... L'estesa superficie occupata dalle stringhe fotovoltaiche altera le trame e i mosaici culturali del territorio rurale, modifica significativamente il contesto di giacenza degli antichi manufatti rurali privandoli del loro valore storico-testimoniale in rapporto al territorio. Ed è

proprio l'inserimento dell'impianto all'interno di questa texture paesaggistica che lo rende ben percepibile e non assimilabile, soprattutto per la decisa estensione, ad un qualsiasi manufatto antropico presente nella zona. Il risultato dell'alterazione prodotta dall'impianto fotovoltaico è quello di trasformare, dal punto di vista percettivo, il contesto di tipo rurale in un contesto di tipo industriale. L'alterazione percettiva dei luoghi, infatti, è dovuta sia alla natura stessa dell'impianto (forme, materiali e cromie) quale manufatto completamente estraneo al contesto agrario-rurale sopradescritto, e sia alla trasformazione produttiva dei luoghi con la completa sostituzione dell'attività agraria. La modifica della texture paesaggistica, pertanto risulterebbe pienamente evidente soprattutto a causa dell'estesa superficie territoriale di circa 81 ha occupata dall'impianto fotovoltaico che è da considerarsi a tutti gli effetti un detrattore paesaggistico ...".

Per quanto riguarda gli aspetti archeologici, la Soprintendenza rileva che, nonostante le aree interessate dalle opere in progetto non siano sottoposte a provvedimenti di tutela archeologica ai sensi del D.Lgs. 42/2004, né sono interessate da procedimenti in itinere di tutela archeologica ai sensi degli artt. 10, 13-14 e 45 del citato D.Lgs. 42/2004, l'impianto si inserisce in un ambito ad alto indice di significatività archeologica, caratterizzato da insediamenti antichi databili in particolare al Neolitico. A conclusione del proprio parere, la Soprintendenza competente evidenzia che il progetto di cui trattasi e le relative opere annesse "... siano incompatibili con la tutela e la conservazione dei valori archeologici dell'area interessata, comportino pregiudizio alla conservazione dei valori paesaggistici dei luoghi e contrastino con quanto previsto dalla Sezione C2 della Scheda d'Ambito Tavoliere, nei suoi Obiettivi di Qualità Paesaggistica e Territoriale e nella normativa d'uso in essa riportati, oltre che in riferimento alle ultime modifiche normative sopra richiamate riguardanti le aree idonee di cui al D.Lgs. 199/2021 ..." ed esprime pertanto parere non favorevole al progetto proposto.

CONSIDERATO che il **Servizio II, Scavi e tutela del patrimonio archeologico**, della **Direzione generale ABAP**, con nota prot. interno n. 3095 del 06/09/2022, ha trasmesso il proprio contributo istruttorio nel quale riporta di concordare con le valutazioni espresse dalla Soprintendenza competente.

CONSIDERATO che il **Servizio III, Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico**, della **Direzione generale ABAP**, con nota prot. interno n. 3044 del 05/09/2022, ha espresso il proprio contributo istruttorio non rilevando aspetti di competenza.

CONSIDERATO che, al fine di programmare una corretta distribuzione degli impianti da fonti di energia rinnovabile (FER) nel territorio di cui trattasi, si ritiene comunque opportuno evidenziare che il progetto è prossimo a diversi impianti FER di seguito indicati, per alcuni dei quali sono stati già emanati decreti di compatibilità ambientale:

Progetti per i quali è stato già emanato Decreto di compatibilità ambientale:

SONO EOLICO

- ID VIP 4047: parco eolico *Cerignola Veneta Nord* nel territorio comunale di Cerignola (FG) della potenza complessiva pari a 50,4 MW. Proponente: Veneta Energia S.r.l.;
- ID VIP 4583: impianto eolico localizzato nei comuni di Cerignola (FG) e Orta Nuova (FG) nelle località "*Salice - La Paduletta*" - composto da 14 aerogeneratori della potenza di 4,2 MW e potenza complessiva pari a 58,8 MW. Proponente: New Green Energy S.r.l.;
- ID VIP 4772: parco eolico denominato "*Torre Giulia*", nel territorio dei comuni di Cerignola (FG) e Stornara (FG) - composto da 13 aerogeneratori della potenza complessiva di 54,60 MW. Proponente Torre Giulia Wind S.r.l.;
- ID VIP 4845: parco eolico denominato "*Stornara Nord*" nel comune di Stornara (FG), composto da 11 aerogeneratori e relative opere di connessione, di potenza complessiva di 61,60 MW. Proponente Inergia S.p.A.

Progetti in valutazione:

- ID VIP 5500: impianto eolico composto da 10 aerogeneratori dell'altezza di 180 metri, della

12



Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
Via di San Michele 22, 00153 Roma - Tel. 06-6723.4401
e-mail PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it
e-mail PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

16/11/2022

SONO POSTUME ALL'AVVIO ITER

- potenza nominale di 5,6 MW ciascuno, con una potenza totale di 56 MW da realizzarsi nei comuni di Ortanova (FG), Ortona (FG) e Stornara (FG), in località "Posta delle Canne" e "Mascitelli". Proponente: Posta delle Canne S.r.l.;
- **ID VIP 7407** impianto agrovoltaico con potenza di 40,658 MWp (36,5 MW in immissione) e opere di connessione alla rete, ubicato nel comune di Stornarella (FG) e Orta Nova (FG) in località "Ferranti", opere connesse nel Comune di Stornarella, Stornara e Orta Nova, provincia di Foggia. Proponente: EFE s.r.l.;
 - **ID VIP 7520** impianto agri-voltaico, sito nei comuni di Orta Nova (FG) e Ortona (FG), di potenza complessiva pari a 81 MW; la connessione interessa anche il Comune di Stornara. Proponente: TS ENERGY 5 S.r.l.;
 - **ID VIP 7521** un impianto agri-voltaico, sito in comune di Stornara (FG) di potenza pari a 57,44 MW Proponente: TE GREEN DEV 2 S.r.l.;
 - **ID VIP 7522** impianto agri-voltaico, di potenza complessiva pari a 47,83 MW, sito tra i comuni di Ortona e Orta Nova, la connessione interessa anche il Comune di Stornara. Proponente: IPC PUGLIA S.r.l.;
 - **ID VIP 8023** impianto agri-voltaico, denominato "Orta Nova" di potenza pari a 68,47 MW e delle relative opere di connessione alla RTN, da realizzarsi nei Comuni di Orta Nova (FG), Cerignola (FG) e Manfredonia (FG). Proponente: X-Elio Italia 7 S.r.l.;
 - **ID VIP 8187** impianto agri-voltaico, denominato "CERO1" ubicato nel Comune di Cerignola (FG) avente potenza di 44,718 MWp e relative opere di connessione alla rete elettrica a RTN. Proponente: Sole Verde s.a.s. della Praetorian S.r.l.

CONSIDERATO che per il progetto con ID VIP 4845 la Presidenza del Consiglio dei Ministri con Decreto n. 27861 del 12/10/2022 ha deliberato di esprimere "... *giudizio negativo di compatibilità ambientale sul progetto del parco eolico denominato Stornara Nord e relative opere di connessione da realizzarsi nel comune di Stornara (FG) della Società Inergia S.p.A. ...*" per le motivazioni contenute nel predetto Decreto, tra le altre, quelle di seguito riportate:

- "... *a parere del Ministero della cultura l'impianto in esame non è in area idonea ai sensi del citato articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 ...*";
- "... *ad avviso del Ministero della cultura l'impianto ... si inserisce in un'area caratterizzata da numerosi siti storico culturali e testimonianze della stratificazione insediativa, segni antropici di elevato valore storico culturale, individuati dal PPTR ...*";
- "... *ad avviso del Ministero della cultura ... [l'impianto] ... si inserisce in un comparto territoriale ad alto indice di significatività archeologica, caratterizzato da un ricco patrimonio di insediamenti databili dal Neolitico all'età medievale [e che quindi] arrecherebbe pregiudizio alla conservazione del palinsesto archeologico ...*";
- "... *il Ministero della cultura ha evidenziato che nell'area ove è localizzato il progetto sussiste un'alta concentrazione di impianti eolici e, in particolare, che tutto il contesto [...] risulta di significativo valore naturalistico, paesaggistico e storico testimoniale, ad oggi compromesso dalla presenza di numerosi impianti eolici realizzati e/o autorizzati ...*".

CONSIDERATO che il progetto oggetto della presente valutazione, sebbene di tipo agrofotovoltaico e quindi diverso da quello oggetto della succitata delibera della Presidenza del Consiglio dei Ministri, è immediatamente prossimo a quello già valutato negativamente dalla Presidenza e che le motivazioni ostative alla realizzazione dell'impianto riportate nel Decreto del 12/10/2022, sono riferibili comunque all'impianto di cui trattasi.




Immagine elaborata dalla Soprintendenza Speciale per il PNRR tramite GIS in cui si evince la presenza dell'impianto in valutazione e degli ulteriori impianti FER autorizzati/in corso di valutazione. In evidenza, nel cerchio rosso, l'impianto oggetto della presente valutazione.

▲ Impianto eolico oggetto di delibera della PCM ID 4845 ■ Impianto agrovoltaiico oggetto della presente valutazione ID 7374 ■ Impianto agrovoltaiico in valutazione ID 7521

CONSIDERATO che l'art. 20, comma 8, del decreto legislativo n. 199 del 2021, stabilisce che "... nelle more dell'individuazione delle aree idonee sulla base dei criteri e delle modalità stabiliti dai decreti di cui al comma 1, sono considerate aree idonee, ai fini di cui al comma 1 del presente articolo: a) i siti ove sono già installati impianti della stessa fonte e in cui vengono realizzati interventi di modifica non sostanziale ai sensi dell'articolo 5, commi 3 e seguenti, del decreto legislativo 3 marzo 2011 n. 28, ... b) le aree dei siti oggetto di bonifica individuate ai sensi del Titolo V, Parte quarta, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; c) le cave e miniere cessate, non recuperate o abbandonate o in condizioni di degrado ambientale, ... c-bis) i siti e gli impianti nelle disponibilità delle società del gruppo Ferrovie dello Stato italiane e dei gestori di infrastrutture ferroviarie nonché delle società concessionarie autostradali ... c-quater) fatto salvo quanto previsto alle lettere a), b), c), c-bis) e c-ter), le aree che non sono ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, né ricadono nella fascia di rispetto dei beni sottoposti a tutela ai sensi della parte seconda oppure dell'articolo 136 del medesimo decreto legislativo. Ai soli fini della presente lettera, la fascia di rispetto è determinata considerando una distanza dal perimetro di beni sottoposti a tutela di sette chilometri per gli impianti eolici e di un chilometro per gli impianti fotovoltaici. Resta ferma l'applicazione dell'articolo 30 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77,

convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108”.

CONSIDERATO che, come esplicitato dalla Soprintendenza competente, gran parte dell’impianto di progetto ricade nella fascia di rispetto di un chilometro dalla rete tratturale tutelata e che tale area non è ricompresa tra quelle considerate idonee ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs. 199/2021. Inoltre, l’impianto in esame ricade nei 500 metri dalle aree classificate *D3 Insempiamenti produttivi agricoli* e che tali aree non possono essere considerate a “... destinazione industriale, artigianale e commerciale ...” per come indicate all’art. 20 c. 8 lett. c-ter) del citato D.Lgs. 199/2021.




Immagine elaborata dalla Soprintendenza Speciale per il PNRR tramite GIS – In arancione i Buffer di 1 Km dai beni tutelati ai sensi del D.L. 50/2022. In evidenza, nel cerchio rosso, l’impianto oggetto della presente valutazione.

CONSIDERATI ED ESAMINATI gli elaborati prodotti per il presente procedimento.

VISTO l’elaborato trasmesso dal Proponente avente ad oggetto “*RELAZIONE INTEGRATIVA – PROGETTO AGRIVOLTAICO*” in cui si riporta una sintesi dei riscontri forniti alla richiesta di integrazioni della Direzione generale ABAP del 16/06/2022.

CONSIDERATE le fotosimulazioni integrative predisposte dal Proponente le quali rendono evidenza dell’interferenza derivante dalla realizzazione dell’impianto come riportato nell’immagine che segue la quale, come dichiarato dal Proponente, “... *simula la visione globale dell’opera in rapporto ai luoghi sottoposti a tutela del PPTR, che nel caso specifico, come già ampiamente descritto, sono rappresentati dal Regio Tratturo Foggia – Ofanto, con area buffer 100 metri ... dal Regio Braccio Cerignola – Ascoli Satriano, ... dalla Masseria Contessa Mameli ...*”.



MINISTERO DELLA CULTURA
Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
Via di San Michele 22, 00153 Roma - Tel. 06-6723.4401
e-mail PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it
e-mail PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

16/11/2022



Simulazione 5 - Visione complessiva intero impianto (*ante operam*)



Simulazione 6 - Visione complessiva dell'intero impianto (*post operam*)

CONSIDERATO che nell'elaborato integrativo richiesto dalla Scrivente e prodotto dalla Società di seguito riportato, si evince l'adiacenza dell'impianto in parola ad aree di rispetto dei siti storico culturali e della rete tratturale che caratterizzano il contesto culturale Pugliese.

16/11/2022



MINISTERO
DELLA
CULTURA
Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
Via di San Michele 22, 00153 Roma - Tel. 06-6723.4401
e-mail PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it
e-mail PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it



PRESO ATTO della *Dichiarazione asseverata Area Idonea FER* trasmessa dal Proponente nel corso dell'iter istruttorio, nella quale riporta che il sedime dell'agrivoltaico è classificato come "area idonea FER", ma che, tuttavia, la predetta dichiarazione formulata dal Proponente non tiene conto del fatto che l'impianto di progetto rientra all'interno dei buffer di un chilometro del Regio Tratturo Foggia-Ofanto e del Regio Braccio Cerignola Ascoli Satriano, beni tutelati, e che, pertanto l'area di progetto non è ricompresa tra quelle considerate idonee così come previsto dall'art. 20, co. 8 del D. Lgs. 199/2021.

CONSIDERATO che l'articolo 91, co. 1 delle Norme tecniche di attuazione del PPTR sancisce che "Con riferimento agli interventi di rilevante trasformazione del paesaggio di cui all'art. 89 co. 1 lett. b2, oggetto dell'accertamento [di compatibilità paesaggistica] è anche la verifica del rispetto della normativa d'uso di cui alla sezione C2 delle schede d'ambito".

CONSIDERATO inoltre che l'installazione di impianti agrofotovoltaici in aree agricole, benchè caratterizzati da modalità di distribuzione sul suolo che consentono l'esercizio di determinate prestazioni agrarie, costituisce, tuttavia uno scenario di grande trasformazione della texture agricola, generando impatti visivi che non differiscono da quelli prodotti da un tradizionale impianto fotovoltaico, in particolar modo in contesti di pianura in cui prevalgono le visuali a raso come quello di cui trattasi.

RILEVATO che l'impianto agrofotovoltaico con le dimensioni e l'articolazione territoriale oggetto della presente valutazione (tra l'altro adiacente ad altro impianto in valutazione identificato con codice ID VIP 7521) è individuabile come intervento di rilevante trasformazione dei luoghi.

[Handwritten signature]



Immagine elaborata dalla Soprintendenza Speciale PNRR – Il mosaico agricolo (prevalenza di vigneti ed oliveti) nel quale si inserisce il progetto




Immagine elaborata dalla Soprintendenza Speciale per il PNRR

CONSIDERATO che il progetto di cui trattasi ricade nell’Ambito paesaggistico n. 3/TAVOLIERE caratterizzato dalla dominanza di estese superfici pianeggianti la cui grande unitarietà morfologica pone come primo elemento determinante del paesaggio rurale la tipologia colturale. Il secondo elemento risulta essere la trama agraria, che nel Tavoliere si presenta in varie geometrie e tessiture, talvolta derivante da opere di regimazione idraulica altre volte dalle tipologie colturali presenti.

CONSIDERATO che il progetto di cui trattasi è prossimo alla *Masseria Posticciola*, identificata dal PPTR tra gli *ulteriori contesti paesaggistici – siti storico culturali* e alla *Masseria Contessa Mannelli* (indicata dal

Proponente come Masseria C. Mameli), da annoverarsi tra le emergenze architettoniche dell'area di intervento la cui configurazione non è identificabile quale "immobile che ha sembianze di capannone agricolo in disuso" così come dichiarato dal medesimo Proponente (cfr. Relazione integrativa progetto agrivoltaico, p. 24), bensì come manufatto di rilevanza architettonica (del quale si riportano, a titolo esemplificativo e non esaustivo, alcune immagini tratte dal Rilevato fotografico elaborato dal Proponente).



CONSIDERATO che la competente Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio, con il parere endoprocedimentale sopra riportato, ha verificato l'attuale quadro vincolistico e il regime di tutela delle aree interessate dal progetto di cui trattasi.

RITENUTO di poter aderire agli esiti del parere endoprocedimentale della Soprintendenza del 01/09/2022, sopra sintetizzato, così come condiviso, per gli aspetti di competenza, dal Servizio II, *Scavi e tutela del patrimonio archeologico*.

CONSIDERATI i contributi istruttori dei Servizi II e III della Direzione generale ABAP.

VISTO il parere espresso dalla Commissione tecnica PNIEC-PNRR n. 53 del 09/09/2022, reso in senso favorevole alla realizzazione del progetto di cui trattasi subordinato al rispetto delle condizioni ambientali riportate nel parere medesimo.

CONSIDERATO che il presente progetto, disattende quanto previsto dal co. 3, dell'articolo 4 del D. Lgs.



Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
Via di San Michele 22, 00153 Roma - Tel. 06-6723.4401
e-mail PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it
e-mail PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

16/11/2022

152/2006 "La valutazione ambientale di piani, programmi e progetti ha la finalità di assicurare che l'attività antropica sia compatibile con le condizioni per uno sviluppo sostenibile, e quindi nel rispetto della capacità rigenerativa degli ecosistemi e delle risorse, della salvaguardia della biodiversità e di un'equa distribuzione dei vantaggi connessi all'attività economica. Per mezzo della stessa si affronta la determinazione della valutazione preventiva integrata degli impatti ambientali nello svolgimento delle attività normative e amministrative, di informazione ambientale, di pianificazione e programmazione" in quanto il progetto di cui trattasi, non si inserisce nell'ambito di alcuna programmazione di interventi in specie nel territorio in cui ne è prevista la realizzazione.

CONSIDERATO che "la valutazione di impatto ambientale non consiste in un mero atto di gestione o di amministrazione in senso stretto, quanto piuttosto in un provvedimento che esprime l'indirizzo politico-amministrativo sul corretto uso del territorio in esito al bilanciamento della molteplicità degli interessi pubblici contrapposti (urbanistici, naturalistici, paesistici, nonché di sviluppo economico sociale). La funzione tipica della VIA è quella di esprimere un giudizio sulla compatibilità di un progetto, valutando il complessivo sacrificio imposto all'ambiente rispetto all'utilità socio-economica perseguita, che non è dunque espressione solo di discrezionalità tecnica, ma anche di scelte amministrative discrezionali, con la conseguenza che è consentito sottoporre tali scelte al sindacato del giudice amministrativo solo laddove ricorrano evidenti profili di illogicità, irragionevolezza o errore di fatto" (cfr. Cons. Stato, Sez. II, 6 aprile 2020, n. 2248).

CONSIDERATO che, relativamente all'impatto significativo e negativo generato dal progetto proposto sul contesto su cui insiste, si deve anche rilevare che, nel caso della valutazione riservata al presente procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale, si riscontra la capacità dell'impianto e delle relative opere annesse, di generare l'impatto per come definito dal D.Lgs. n. 152 del 2006. Infatti, per consolidata giurisprudenza, la valutazione riservata all'Amministrazione pubblica, si può espandere anche ben oltre il più ristretto perimetro dei beni culturali coinvolti, potendo quindi considerare ogni tipo di impatto generato dal progetto in questione a prescindere dalla effettiva posizione giuridica (aree vincolate o meno) in cui si trovi collocato se il progetto per come proposto ha un impatto sul paesaggio, sugli elementi e i beni culturali e paesaggistici presenti nell'area.

CONSIDERATO che l'azione di tutela svolta dal Ministero della cultura deve tendere ad applicare i principi sanciti in merito dal D.Lgs. 42/2004, all'articolo 131, co. 4, ove la "tutela del paesaggio" è volta a riconoscere, salvaguardare e, ove necessario, recuperare i valori culturali che esso esprime. In tal senso, la "conservazione" che per questo si deve svolgere, tende, in primo luogo, alla conoscenza completa delle qualità e valori del paesaggio e sulla base di questi deve garantire un coerente sviluppo del territorio.

CONSIDERATO quanto previsto dalla Corte Costituzionale (sent. 11 ottobre 2012, n. 224), ossia che esiste un "principio di massima diffusione delle fonti di energia rinnovabili", il quale discende direttamente dalle direttive europee in materia, e che tuttavia ciò non implica che la volontà del legislatore possa essere interpretata nel senso che l'interesse alla realizzazione degli impianti debba essere sempre considerata prevalente su quello della tutela dell'ambiente e del paesaggio. Ciò comporterebbe il venir meno del bilanciamento di interessi cui è preposta l'autorità competente in materia di VIA. Pertanto, il giudizio di compatibilità ambientale per detti impianti deve essere svolto in modo puntuale e non con formule stereotipate. (Consiglio di Stato, Sez. IV, 12/11/2021, n. 7550).

RITENUTO che gli impatti generati dal progetto di cui trattasi sono da considerarsi significativi e negativi per il contesto di riferimento sul quale insiste il progetto e le relative opere annesse.

CONSIDERATI i contenuti del il DPCM 14/02/2022 recante "Approvazione delle linee guida per la procedura di verifica dell'interesse archeologico e individuazione di procedimenti semplificati" e il relativo Allegato 1 che ne costituisce parte integrante. **SONO POSTUME ALL'AVVIO ITER**



RITENUTO che, laddove sia disposta la revisione del presente parere per successive superiori determinazioni, i rischi per la tutela della rappresentata significatività archeologica impongono, in ogni caso, la sottoposizione del progetto di cui trattasi alla procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico di cui all'articolo 25 del D. Lgs. 50/2016 e al DPCM 14/02/2022. **SONO POSTUME ALL'AVVIO ITER**

CONSIDERATI i pareri espressi nell'ambito del presente procedimento dalla competente Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Barletta, Andria, Trani e Foggia.

CONSIDERATI i contributi istruttori dei Servizi II e III della Direzione generale ABAP.

VALUTATO per tutto quanto sopra evidenziato, che l'impianto di cui trattasi, è identificabile come intervento di rilevante trasformazione dei luoghi.

CONSIDERATO che il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 129 del 31/05/2021, all'art. 25, comma 1, lettera b), punto 2), apportando modifiche all'art. 6 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, ha escluso, per i procedimenti di cui ai commi 6, 7 e 9 del medesimo articolo e all'art. 28, l'applicazione dell'art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241.

CONSIDERATO che la dichiarazione di compatibilità ambientale del progetto di cui trattasi si determina solo a seguito dell'emanazione del relativo provvedimento e che, pertanto, i pareri tecnici istruttori nel frattempo emessi dalle Amministrazioni pubbliche interessate, non possono essere considerati quali sostitutivi e direttamente determinanti il medesimo provvedimento.

CONSIDERATO che la legge 22 aprile 2021, n. 53, recante "*Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2019-2020*", all'art. 5, *Principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2018/2001, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili*, prevede che nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012, "*... anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici: a) prevedere, ... al fine del concreto raggiungimento degli obiettivi indicati nel Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC), una disciplina per l'individuazione delle superfici e delle aree idonee e non idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili nel rispetto delle esigenze di tutela del patrimonio culturale e del paesaggio, delle aree agricole e forestali, della qualità dell'aria e dei corpi idrici, nonché delle specifiche competenze dei Ministeri per i beni e le attività culturali e per il turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, privilegiando l'utilizzo di superfici di strutture edificate, quali capannoni industriali e parcheggi, e aree non utilizzabili per altri scopi, compatibilmente con le caratteristiche e le disponibilità delle risorse rinnovabili, delle infrastrutture di rete e della domanda elettrica, nonché tenendo in considerazione la dislocazione della domanda, gli eventuali vincoli di rete e il potenziale di sviluppo della rete stessa ...*".

CONSIDERATO che il giudizio di compatibilità ambientale in materia di VIA è espressione di un'ampia discrezionalità amministrativa, essendo l'Amministrazione chiamata a ricercare attivamente, nella ponderazione comparativa di istanze potenzialmente confliggenti, un complessivo bilanciamento fra gli interessi perseguiti con la realizzazione dell'opus, da un lato, e le contrapposte esigenze di preservazione del contesto ambientale lato sensu inteso, dall'altro (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, sent. n. 7917 del 2020).

Per tutto quanto sopra considerato, visto ed esaminato a riguardo delle opere previste dal progetto di cui trattasi; a conclusione dell'istruttoria condotta per la procedura in oggetto e per le valutazioni sopra narrate, tra le quali le motivazioni espresse dalla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Barletta, Andria, Trani e Foggia; visti i contributi istruttori dei Servizi II e III della Direzione generale ABAP; la **Soprintendenza Speciale per il Piano nazionale di ripresa e resilienza**, per quanto di competenza, **esprime parere tecnico istruttoria contrario** alla pronuncia di compatibilità ambientale del progetto **denominato agrivoltaico Stornara 1 della potenza complessiva di 48,278 MWp, incluso opere ed**

21



Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
Via di San Michele 22, 00153 Roma - Tel. 06-6723.4401
e-mail PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it
e-mail PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

16/11/2022




infrastrutture strettamente necessarie da realizzare nel comune di Stornara in località "Contessa", nonché opere di connessione da realizzare nel comune di "Stornara" (FG) in località "Posta di Torre".

Il Funzionario del Servizio V della DG ABAP
arch. Romina Muccio

Il Dirigente del Servizio V della DG ABAP
arch. Rocco Rosario Tramutola

IL SOPRINTENDENTE SPECIALE PER IL PNRR
dott. Luigi LA ROCCA





trasmissione solo a mezzo pec
Foggia 23/06/2022

Sezione Autorizzazioni Ambientali
Via Gentile, 52 – 70126 Bari
pec: servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it

spett.le Enel Stornara 1 S.r.l.
stornara1@legalmail.it
studio-romanciuc@pec.it

Ministero della Transizione Ecologica
Direzione Generale per la Crescita Sostenibile e la Qualità dello Sviluppo
va@pec.mite.gov.it

Oggetto: [ID VIP 7374] - Parco agrivoltaico "Stornara 1" da realizzare nel comune di Stornara (FG), località "Posta di Torre", di potenza complessiva pari a 48,278 MWp. Istanza per il rilascio del Provvedimento di VIA ex art. 23 del D.lgs. n. 152/2006 e ss. mm. ii.
Proponente: Enel Stornara 1 S.r.l.

In riferimento alla Vs pec prot.n. 8057 del 22/06/2022 acquisita al nostro prot.n.r_puglia/AOO_180/PROT/23/06/2022/0037179 riguardante l'argomento di cui in oggetto ed esaminati gli elaborati tecnici e,

Visto

- L'art. 1 del R.D.L. n. 3267/23 e il successivo Regolamento Regionale 11 marzo 2015 n. 9 disciplinano le procedure e le attività sui terreni vincolati per scopi idrogeologici;
- il R.D.L. 30/12/1923 n. 3267 relativo al riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e terreni montani;
- il R.D. 16/05/1926 n. 1126, di approvazione del regolamento di esecuzione del suddetto R.D.L. 3267/1923;
- le Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale vigenti in Provincia di Foggia;
- i DD.PP.RR. N. 11/1972 e n. 616/1977, con i quali sono state trasferite alle Regioni le funzioni amministrative statali in materia di agricoltura e foreste;
- il Regolamento Regionale 11 marzo 2015, n. 9 recante "Norme per i terreni sottoposti a vincolo idrogeologico";
- la determinazione del Dirigente Sezione Coordinamento dei Servizi Territoriali n. 29 del 16/09/2020;
- la determinazione del Direttore del Dipartimento Personale e Organizzazione n. 9 del 04/03/2022.

SI COMUNICA CHE

le aree interessate dai lavori di cui all'oggetto, **NON SONO SOGGETTI** a Vincolo Idrogeologico ai sensi del R.D.L. 3267/1923 e R.R. 9/2015 pertanto quest'Ufficio non deve adottare alcun provvedimento in merito e procederà all'archiviazione della pratica.

Si precisa altresì che:

- 1) Siano rispettati i contenuti e le prescrizioni di cui allo studio geotecnico e idro-geomorfologico;
 - 2) Venga realizzato idoneo sistema di deflusso delle acque meteoriche favorendo il drenaggio diretto e/o impedendo fenomeni di accumulo e ristagno nei terreni interessati o in quelli limitrofi;
 - 3) Ai sensi dell'art. 6 del R.R. 9/2015, durante la fase di cantiere non devono essere create condizioni di rischio per smottamenti, instabilità di versante o altri movimenti gravitativi. Gli scavi devono procedere per stadi di avanzamento tali da consentire la idonea ricolmatura degli stessi o il consolidamento dei fronti con opere provvisorie o definitive di contenimento. I riporti di terreno devono essere eseguiti a strati, assicurando la naturale permeabilità del sito e il graduale compattamento dei materiali terrosi;
 - 4) L'eventuale deposito temporaneo dei materiali di scavo, deve essere gestito come previsto dal R.R. 9/2015, art. 7 – *Materiali di risulta*, c. 3. In particolare, durante le fasi di cantiere, il deposito temporaneo di terre e rocce sarà effettuato in modo da evitare fenomeni di ristagno delle acque. Il deposito non deve essere collocato all'interno di impluvi o fossi e comunque a congrua distanza da corsi d'acqua permanenti. I depositi non devono essere posti in prossimità di fronti di scavo, in modo da evitare sovraccarichi sui fronti stessi;
 - 5) Sia rispettato l'art. 7 del R.R. 9/2015 in merito ai "materiali di risulta";
 - 6) Che la gestione delle terre e rocce da scavo provenienti dalle attività connesse alla realizzazione di lavori e opere, che comportano la movimentazione di terreno dovrà avvenire conformemente ai dettami dell'art.184 bis del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e al "DPR 120 del 2017 – Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell'articolo 8 del decreto legge 12 settembre 2014 n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014 n. 164;
 - 7) Siano previsti interventi di rinaturalizzazione del sito per mitigare impatti ambientali negativi dovuti sia alla realizzazione dell'opera e alle fasi della cantierizzazione;
 - 8) Sia rispettato il principio dell'invarianza idraulica e idrologica sull'area di intervento mediante idonee soluzioni tecniche;
 - 9) Sono fatti salvi gli aspetti urbanistico-edilizi di esclusiva competenza del Comune.
- Tanto si doveva per il seguito di competenza.

Il Funzionario/Responsabile del Procedimento/titolare di P.O.
Vincolo Idrogeologico e Attuazione Politiche Forestali
Regione Puglia – Dipartimento Agricoltura-STA Foggia
ing. Fedele Antonio Luisi

ing. Fedele Antonio Luisi

FEDELE
ANTONIO LUISI
23.06.2022
10:13:07
GMT+01:00